

DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA

FONDATORE
ANTONIO UCKMAR

DIRETTORE
VICTOR UCKMAR
UNIVERSITÀ DI GENOVA

DIRETTORE SCIENTIFICO
CESARE GLENDI
UNIVERSITÀ DI PARMA

COMITATO DI DIREZIONE

ANDREA AMATUCCI
UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

MASSIMO BASILAVECCHIA
UNIVERSITÀ DI TERAMO

PIERA FILIPPI
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

GUGLIELMO FRANSONI
UNIVERSITÀ DI FOGGIA

FRANCO GALLO
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

ANTONIO LOVISOLO
UNIVERSITÀ DI GENOVA

CORRADO MAGNANI
UNIVERSITÀ DI GENOVA

GIANNI MARONGIU
UNIVERSITÀ DI GENOVA

GIUSEPPE MELIS
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

SEBASTIANO MAURIZIO MESSINA
UNIVERSITÀ DI VERONA

LIVIA SALVINI
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

DARIO STEVANATO
UNIVERSITÀ DI TRIESTE



Wolters Kluwer
Italia

CEDAM

Bollettino bibliografico	Pag. 251
Libri ricevuti	Pag. 271
Recensioni	Pag. 273

PARTE SECONDA

Note a sentenza

ELIA A., Il bilanciamento tra normativa <i>antidumping</i> e principio del contraddittorio	Pag. 89
MARINELLO A., Incostituzionale l'applicazione retroattiva dei privilegi ai crediti tributari	» 121
MENTI F., Il <i>transfer pricing</i> e l'onere di provare la conformità dei prezzi praticati a quelli di libera concorrenza	» 35
RENDA A., Contraddittorio endoprocedimentale e invalidità dell'atto impositivo notificato <i>ante tempus</i> : le sezioni unite e la prospettiva del bilanciamento dei valori in campo	» 3
ROCCO G., Le domande di insinuazione al passivo ultratardive: titoli, legittimazione e scusabilità del ritardo	» 53
S.M.V., Ancora sulla impugnabilità del diniego di disapplicazione di norme antielusive sulla base di una dubbia equipollenza con il diniego di agevolazioni fiscali	» 117

Rassegna di giurisprudenza

CAPELLO F., La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia iva (1977-2014) - Parte I	Pag. 141
---	----------

Le domande di insinuazione al passivo ultratardive: titoli, legittimazione e scusabilità del ritardo (*)

L'Amministrazione finanziaria o l'esattore debbono presentare l'istanza di insinuazione nel termine annuale senza che i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l'emissione delle cartelle, ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, possano di per sé costituire ragioni di scusabilità del ritardo.

L'amministrazione deve immediatamente attivarsi nel predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l'espletamento di tali incombenze. È in relazione ai tempi strettamente necessari per lo svolgimento della predetta attività che deve valutarsi la scusabilità del ritardo – il cui onere probatorio grava sull'amministrazione – in caso di presentazione ultra annuale dell'istanza rispetto alla data di esecutività dello stato passivo.

Cass., sez. VI civ. (pres. Salmè, rel. Ragonesi), 11 dicembre 2012, n. 22749, Agenzia delle entrate c. Equitalia Esatri s.p.a., Fallimento Domopan s.p.a.

(Omissis). – Premessa. – La Corte, rilevato che sul ricorso n. 6279 del 2011 proposto dall'Agenzia delle entrate, nei confronti del fallimento Domopan s.p.a. e altri, il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue; letti gli atti depositati; considerato che l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo avverso il decreto del Tribunale di Milano, dep. il 20 gennaio 2011, con cui veniva rigettata l'opposizione allo stato passivo da Equitalia Esatri s.p.a. proposta avverso l'esclusione del proprio credito insinuato l. fall., ex art. 101, in quanto detta insinuazione era stata tardivamente presentata; considerato che non ha svolto attività difensiva il fallimento intimato; osserva quanto segue.

Svolgimento del processo. – Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate contesta la sentenza impugnata laddove la stessa ha ritenuto che il ritardo nella presentazione della istanza di ammissione tardiva al passivo del credito esattoriale fosse addebitabile all'opponente, essendo comunque a questo riferibile, ai ritardi nella formazione del titolo ed agli eventuali subentri del soggetto richiedente ad altro concessionario.

Motivi della decisione. – Il motivo appare manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato che per far valere il credito tributario nei confronti del fallimento l'Amministrazione finanziaria o l'esattore debbono presentare l'istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dalla l. fall., art.

sideri, sulla base delle pacifiche circostanze esposte nel ricorso, che l'istanza di insinuazione tardiva è stata proposta un anno e nove mesi dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo avvenuta l'8 febbraio 2008. In altri termini, il tribunale ha implicitamente ritenuto che il periodo di un anno per poter proporre l'insinuazione fosse sufficiente per l'incombente.

L'Esattoria, del resto, non ha addotto né nell'atto di opposizione, riportato integralmente nel ricorso, e neppure in quest'ultimo specifici e circostanziati elementi atti a dimostrare la scusabilità del ritardo, essendosi in sostanza limitata ad addurre questioni in punto di diritto già disattese da questa Corte nonché il poco tempo a disposizione per il completamento delle procedure.

Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art. 375 c.p.c.

Per questi motivi rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali non avendo il fallimento svolto attività difensiva.

P.Q.M. – La Corte rigetta il ricorso. (*Omissis*).

(*) SOMMARIO: 1. Le domande ultratardive e le due questioni preliminari. – 2. La prima questione preliminare: il titolo e la tesi funzionale. – 2.1. L'iva da accertamento e la funzione «secondaria» del ruolo. – 2.2. L'iva da dichiarazione e la funzione secondaria del ruolo. – 2.3. Le imposte dirette: la necessità del ruolo ma non della cartella. – 2.4. L'unificazione della riscossione per l'iva e le imposte dirette ed il rischio delle comunicazioni di irregolarità. – 3. (*Segue*): la prima questione preliminare: il titolo e la ridondanza del d.p.r. n. 602 del 1973. – 3.1. Il rapporto tra la riscossione tributaria e la normativa fallimentare. – 3.2. La natura giuridica del fallimento e della riscossione tributaria. – 3.3. La relazione biunivoca tra le norme tributarie e quelle fallimentari. – 4. La seconda questione preliminare: la legittimazione. – 4.1. La legittimazione e le modifiche normative nel tempo. – 4.2. La legittimazione e gli accertamenti esecutivi. – 5. I tempi strettamente necessari per la formazione del titolo. – 5.1. Le disposizioni della legge fallimentare. – 5.2. La nozione di scusabilità. – 5.3. La complessità dell'attività tributaria quale parametro per la scusabilità. – 6. Conclusioni.

1. – *Le domande ultratardive e le due questioni preliminari*

L'art. 101 l. fall. dispone che le domande di insinuazione al passivo presentate oltre il termine annuale sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo sia dipeso da causa non a lui imputabile.

Tale disposto normativo è interpretato restrittivamente nella breve e concisa sentenza in rassegna; in particolare, la sez. VI della Cassazione ha riba-

La questione, in verità, sebbene in termini diversi si pone anche per il consolidamento del debito fiscale, regolato dall'art. 182-ter l. fall., soggetto anch'esso a ristretti tempi, ma ciò non implica affatto la rinuncia ad eventuali crediti che dovessero derivare dalla futura azione accertatrice.

In caso contrario, prima dello scadere dei termini per la verifica dello stato passivo del fallimento, si assisterebbe ad una sorta di assedio delle società fallite, con l'effetto di favorire la proliferazione di accertamenti probabilmente poco fondati che, in considerazione del regime di ammissione con riserva, giustificato proprio per la particolare causa che assiste il credito tributario, determinerebbero un rallentamento della procedura fallimentare.

dott. GIUSEPPE ROCCO
Università di Salerno